

**COMUNE DI CAGLI
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti, con particolare riferimento a:
 - L'art. 824 c.2 del Codice Civile
 - R.D. n. 1265 del 27/7/1934, Testo Unico Leggi Sanitarie;
 - DPR n. 285 del 10/9/1990;
 - DPR n. 396 del 3/11/2000;
 - Legge n. 130 del 30/3/2001;
 - DPR 254 del 15/07/2003;
 - Legge Regionale Marche n. 3 del 01/02/2005.
 - D.L. n. 359 del 31/08/1987 convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - D.L. n. 392 del 27/12/2000 convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
 - circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;

ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria e, conseguentemente, alle attività cimiteriali e funebri e, in generale, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita, onde prevenire rischi alla pubblica salute e garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini e degli utenti dei servizi funebri.

2. Restano salve le ulteriori successive norme sopravvenute di fonte statale e regionale.
3. Ogni qualvolta nel presente regolamento ci si riferisca ai rapporti con il coniuge o fra i coniugi, sono da intendersi riferiti anche ai rapporti derivanti dalle unioni civili.

Art. 2 -RESPONSABILITA' DEL COMUNE

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti autorizzati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali e assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa, dal presente regolamento o dalle prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 3 -COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall' Autorità Sanitaria Locale, dagli altri organi comunali nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono individuate con i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono gestiti direttamente in economia o mediante le forme di gestione riconosciute dalla Legge in materia di servizi.

Art. 4- CAUTELE

1. Chiunque richieda uno dei servizi contemplati dal presente regolamento si intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati aventi diritto e con il loro preventivo consenso. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti senza oneri a carico dell'Autorità Comunale o fino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria

Art. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi e le forniture erogate sono da intendersi a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe nella misura definita dalla Giunta Comunale, fatti salvi i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o specificati da Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la deposizione dei resti ossei in ossario comune;
 - il conferimento delle ceneri in cinerario comune, ove disponibile;Qualora siano riferibili a defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:
 - sepoltura in campo comune;
 - l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune.

E' considerato indigente il defunto che in vita risultava in carico ai Servizi Sociali Territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito.

Sono considerati indigenti i familiari del defunto che presentano un'Attestazione I.S.E.E. di valore inferiore alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta comunale per accedere agli interventi economici ad integrazione del reddito.
4. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, con estensione agli affini, fino al 6° grado.

Art. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli Uffici Comunali preposti e il Cimitero Capoluogo è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 DEL 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dal personale addetto anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali o nei cimiteri interessati:
 - a. la copia del presente Regolamento;
 - b. l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;

TITOLO II

POLIZIA MORTUARIA

Art. 7 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO

1. Per ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei soggetti legittimati o di chi per essi, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, non oltre ventiquattro ore dall'evento.
2. Per le registrazioni dell'atto di morte l'Ufficiale di Stato civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000.

Art. 8 – PERIODO E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE

1. Al fine di evidenziare eventuali manifestazioni di vita, la salma viene depositata per un periodo di osservazione secondo quanto disposto dalle leggi statali e dalla normativa regionale, a cui si rinvia.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.
3. Salvo i casi di disinteresse, bisogno o indigenza, meglio detti al precedente art. 5, il trasporto è sempre a carico dei richiedenti.

Art. 9 – AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Il Comune di Cagli è tenuto a garantire la sepoltura nei cimiteri Comunali:
 - a) dei cadaveri dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune di Cagli, qualunque fosse la residenza;
 - b) dei cadaveri aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente o che abbiano precedentemente acquisito la concessione di un loculo disponibile nel Comune di Cagli;
 - c) delle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b).
2. Il Comune di Cagli può ricevere altresì nei cimiteri comunali i cadaveri, le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di persone non residenti e non morte nel Comune purchè:
 - nate nel Comune di Cagli o il cui atto di nascita è iscritto/trascritto nel Comune
 - abbiano avuto la residenza nel Comune;
 - abbiano parenti ivi residenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale (fratelli/sorelle), coniuge o unito civilmente;

- abbiano parenti sepolti nel cimitero del comune di Cagli entro il secondo grado di parentela in linea diretta o collaterale (fratelli/sorelle), coniuge o unito civilmente;
- abbiano acquisito particolari benemeritenze oppure per particolari ed eccezionali casi, previa deliberazione della giunta Comunale.

3. Gli interessati ai seppellimenti di cui al comma 2, presentano apposita domanda al responsabile del servizio comunale competente, il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti che viene stabilita, con proprie modalità e criteri, da parte del Comune di Cagli.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
2. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990 e certificati ai sensi della D.G.R. 1066/2006 e ss.mm.ii., previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito da imprese funebri autorizzate, a cura dei familiari aventi titolo del defunto (in ordine di disponibilità, coniuge o convivente, ascendenti o discendenti di primo grado, altri parenti di grado inferiore, affini).
5. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto delle volontà proprie o dei familiari. Nel caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta. In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria o nella Chiesa per la celebrazione della funzione religiosa. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone e su richiesta delle Imprese Funebri, il Responsabile del servizio comunale competente potrà prendere accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del Corteo.
7. L'Amministrazione comunale può esercitare, tramite propri addetti o delegati, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti.
8. Qualora gli addetti ai controlli rilevassero violazioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio

dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o allo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente le irregolarità accertate all'autorità competente.

9. Il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire da terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso.
10. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 11 – ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Le fasce orarie in cui sono consentiti i trasporti funebri sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza, tenendo conto degli orari estivi ed invernali.
2. È compito dell'Ufficio di Polizia Locale stabilire nell'ambito delle fasce orarie di cui al 1° comma, in accordo con i familiari del defunto o le imprese funebri, l'ora del trasporto.
3. Le richieste di trasporto sono in condizioni di parità e in caso di pluralità di domande, dovrà tenersi conto dell'ordine di presentazione.
4. Non si effettuano trasporti funebri la domenica o negli altri giorni festivi, nel caso di più festività consecutive il trasporto sarà assicurato nel secondo giorno festivo. Il Sindaco potrà consentire deroghe per decessi avvenuti nell'abitazione o per altre particolari esigenze straordinarie.

Art. 12 – TRASPORTI PARTICOLARI

1. Nel caso in cui la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedale o istituti) a richiesta dei familiari, può essere rilasciata l'autorizzazione che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. Nel caso di trasporto di salme o cadaveri di persone il cui decesso sia avvenuto a causa di malattie infettive-diffusive, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Territoriale competente prescrive le norme relative al trasporto che, ove necessario, possono includere il divieto del corteo funebre, le misure precauzionali a cui attenersi durante il servizio nonché le eventuali operazioni di disinfezione da attuare a seguito del servizio.
3. Nel caso di trasporto di salme o cadaveri che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Territoriale competente dispone le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

TITOLO IV

CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

Art. 13 – APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio comunale competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. Il servizio di custodia garantisce le mansioni ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del presente regolamento.

Art. 14 – CIMITERI COMUNALI

1. Sono operanti nel territorio comunale i seguenti cimiteri:
 - Cagli Capoluogo;
 - Abbadia di Massa;
 - Pievarella di Pianello;
 - Cerreto;
 - Secchiano;
 - Acquaviva;
 - Paravento;
 - Tarugo;
 - Monte Paganuccio;
 - Drogo – Ca' Rio;
 - Abbadia di Naro.
2. Il Comune, con apposito atto della Giunta Comunale, si riserva di rendere nuovamente operanti i cimiteri comunali dismessi, da destinare esclusivamente alla inumazione e/o tumulazione di urne cinerarie.

Art. 15 – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE – DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti e sono presenti le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) campi comuni ad inumazione;
 - b) tombe gentilizie;
 - c) cappelle di famiglia;
 - d) colombai;
 - e) cellette ossario;
 - f) ossario comune;
 - g) tombe loggiato.
2. A supporto di tale elenco la delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi è visibile nella planimetrie depositate presso gli uffici comunali competenti, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 285/1990.

Art. 16 – CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

1. Ogni cimitero del comune di Cagli ha al suo interno un'area destinata all'inumazione di cadaveri.
2. Nei campi a rotazione ordinaria, ogni sepoltura deve essere dotata di cippo identificativo in materiale resistente, con l'indicazione del nome del defunto e le date di nascita e decesso.
3. A richiesta dei familiari, nei campi ad inumazione, previa comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, è permesso porre, in sostituzione del cippo, monumentini e ornamenti in pietra bianca o comunque di colore chiaro, con dimensioni non superiori a 1 metro di altezza fuori terra e 80 cm di larghezza, con incisi l'indicazione del nome del defunto, le date di nascita e decesso, gli eventuali simboli della propria religione, i rispettivi eventuali simboli araldici e/o cavallereschi, nonché l'eventuale apposizione di una foto del defunto/a di dimensioni massime pari a 12 centimetri di lato maggiore, oppure l'immagine del defunto in bassorilievo in marmo, bronzo, terracotta, vetro, o altro materiale resistente agli agenti atmosferici concordato con gli uffici comunali, mentre altre scritte devono essere preventivamente autorizzate dagli uffici comunali, nel rispetto del decoro dei luoghi. L'area

della sepoltura può essere delimitata lungo il suo perimetro esterno (185 h x 80 cm) con una lastra in pietra di altezza massima fuori terra 15 cm, e spessore massimo 9 cm.

4. In alternativa a tale tipologia è ammesso il posizionamento di una lastra tombale in pietra bianca, o comunque di colore chiaro, su cornice modanata avente quale base a terra la dimensione di 185 h x 80 cm e un'altezza fuori terra non superiore a 20 cm. Tale lastra tombale, per la quale valgono le medesime prescrizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, può avere un foro svasato per la collocazione di piante come di seguito indicato.
5. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, il Sindaco con proprio atto può derogare a tali misure purché quelle accordate non ostacolino le operazioni cimiteriali e rispettino le distanze minime. Tutte le richieste devono essere conformi alla normativa vigente nel rispetto del decoro dei luoghi.
6. E' ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee e/o da fiore solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba e purché le stesse non superino l'altezza massima di metri 1; è a carico dei concessionari la cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.
7. E' vietata la piantumazione o la collazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco legnoso.
8. L'installazione delle lapidi o delle cornici, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Qualora venga richiesta l'opera del Comune, saranno applicate le apposite tariffe.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.
10. Il Comune, tramite i propri uffici, si riserva di favorire la comprensione della descrizione tipologica di cui sopra con un apposito schema grafico avente valore esemplificativo, reso disponibile al pubblico presso gli uffici comunali.
11. Per quanto riguarda l'illuminazione, sono consentiti, in numero massimo di uno per ogni sepoltura, i soli luminari elettrici forniti dal Comune dietro corresponsione dell'apposita tariffa stabilita periodicamente dalla Giunta comunale.
12. In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di rimuovere, ornamenti, manufatti o piante che risultino deteriorati, pericolanti, non autorizzati o in contrasto con le norme del presente regolamento. I costi di rimozione o ripristino sono a carico degli aventi diritto.

Art. 17 – TOMBE GENTILIZIE

1. Sono denominate tombe gentilizie i manufatti funerari destinati dal suo fondatore/concessionario alla sepoltura propria e dei propri familiari o congiunti.
2. Le tombe gentilizie si identificano all'interno dei cimiteri del Comune per la caratteristica dell'accesso al sepolcro mediante botola a terra o a parete, che consente la sepoltura ipogea fino a 12 feretri.

Art. 18 – CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Sono denominate Cappelle di famiglia le strutture erette verticalmente e interamente costruite dai concessionari, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo, all'interno dei Cimiteri in apposite aree individuate nelle planimetrie allegate.
2. Al loro interno sono presenti i loculi e alcuni spazi destinati alla conservazione dei resti ossei o delle ceneri dei defunti.

Art. 19 – COLOMBAI

1. Sono denominati colombai le costruzioni funerarie uniche suddivise in singoli loculi, atti ad ospitare un unico feretro. Rientrano nella medesima categoria i loculi atti a ospitare il feretro e cassette contenenti i resti mortali e/o urne cinerarie.

Art. 20 – CELLETTE OSSARIO

1. Sono denominate cellette ossario le costruzioni funerarie uniche suddivise in singole celle, atti ad ospitare un'unica cassetta contenente i resti mortali o urne cinerarie fino ad un massimo di 3.

Art. 21 – OSSARIO COMUNE

1. L'ossario comune è un vano ipogeo, posto all'interno del cimitero, nel quale vengono riposte, in modo indistinto e promiscuo, le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni con concessioni scadute e che non hanno più familiari, discendenti o persone che vogliano o possano custodirle.

Art. 22 – TOMBE LOGGIATO

1. Sono denominate tombe loggiato le sepolture a carattere gentilizio il cui accesso è consentito mediante botola a terra o a parete, ma a differenza delle tombe gentilizie di cui all'art. 17 presentano una struttura continua di copertura tra i sepolcri.

TITOLO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23 – INUMAZIONI

1. I cimiteri hanno un campo comune destinato all' inumazione ordinaria secondo quanto disposto dal presente regolamento.
2. Ogni fossa, nel campo comune, è assegnata gratuitamente ogni qualvolta sia richiesta, per la durata minima di 10 anni dal giorno di seppellimento;
3. Ogni fossa, nel campo comune di inumazione, è contraddistinta da un cippo munito di una targhetta di marmo o di altro materiale idoneo riportante il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto come specificato all'art. 16 del presente regolamento;
4. E' consentita la messa a dimora entro il perimetro delle fosse, di piantine, di fiori o di sempreverdi, purché non invadano, anche con le radici, le tombe ed i passaggi attigui come specificato all'art. 16 del presente regolamento.
5. È consentita l'inumazione nei campi comuni dei cimiteri ai soli residenti del Comune, in casi particolari, quali quelli dei nativi, sarà l'ufficio comunale competente a valutare la singola richiesta.
6. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti.

Art. 24 -TUMULAZIONI

1. Possono essere destinati a tumulazione i feretri, le cassette resti o le urne cinerarie. La tumulazione consiste nella sepoltura in opere murarie, elencate all'art. 15 del presente Regolamento, ad esclusione della lettera a) e f).
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste al successivo Titolo VI del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art.76 commi 8° e 9° del DPR 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.93.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76, 77, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art.106 del DPR 285/90 e relativa circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.93, nonché loro modifiche ed integrazioni.

Art. 25 -TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi depositi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D. P. R. 10 settembre 1990 n. 285, nel caso si tratti di feretri traslati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 6 mesi o quella strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori.
3. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che abbiano già avuto in concessione un'area per costruirvi un sepolcro privato;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.
4. L'uso del loculo provvisorio può essere revocato a discrezione del Comune al termine del semestre, o rinnovato fino ad un massimo di 24 mesi.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare le salme in campo comune addebitando le spese per le necessarie operazioni, compresa quella per il risanamento del loculo, all'interessato che ne ha richiesto l'uso.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette resti e di urne cinerarie.
7. E' consentita anche la tumulazione provvisoria in tombe o loculi di altri concessionari, previa autorizzazione scritta di questi da consegnare in copia all'Ufficio comunale competente, per un tempo massimo di 2 anni.
8. Tutte le spese inerenti le tumulazioni provvisorie sono onerose, comprese quelle per la traslazione, la sepoltura della salma nel loculo definitivo e l'eventuale risanamento del loculo utilizzato.

Art.26- CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari l'autorizzazione alla cremazione di cadavere viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso conformemente ai principi ed alle modalità previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 e ss.m. e.i., recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
1. In caso di cremazione di cadavere già inumato o tumulato, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la salma è sepolta.
2. La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto sia prima, che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.285/90, purché nel rispetto della Legge n.130/2001.

Art. 27 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può essere:
 - a) tumulata all'interno dei cimiteri comunali nelle tipologie di sepoltura individuate all'art. 15 ad esclusione delle lettere a) e f). La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione;
 - b) consegnata al soggetto affidatario.
2. In particolare, nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati identificativi del defunto specificati dalle norme, quali nome, cognome, data di nascita e di decesso per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i familiari del defunto o l'esecutore testamentario dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto.
4. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Qualora il Comune abbia riattivato i cimiteri comunali dismessi quali campi per inumazione e tumulazione delle urne cinerarie, possono ivi essere collocate le ceneri in contenitori biodegradabili (inumazione) oppure in contenitori resistenti agli agenti atmosferici (tumulazione). Le aree concesse per l'inumazione o tumulazione delle ceneri, per un periodo di 30 anni, sono soggette alla corresponsione di un canone concessorio sia iniziale sia ai rinnovi successivi di pari durata.
 - a. Nel caso di urne cinerarie realizzate appositamente in contenitore biodegradabile al termine della concessione originaria o rinnovata di volta in volta per periodi successivi di 30 anni, qualora non più rinnovata alla scadenza dagli aventi causa, il Comune, rimossa la lastra tombale, può provvedere alla semplice riassegnazione dell'area.

Tale urna cineraria viene posta sul fondo di una fossa scavata nel terreno della profondità non inferiore a 1 metro, e ricoperta completamente di terra. In superficie è posta, sul piano di calpestio, solo una lastra tombale quadrangolare (40 x 40 cm dello spessore fuori terra di cm 5) di marmo bianco, ancorata al terreno, con incisi i dati e simboli nel rispetto di quanto indicato all'art. 16 del presente regolamento e con un'immagine avente, se apposta sulla lastra, il lato maggiore non superiore a 8 cm.
 - b. Nel caso di urne cinerarie realizzate in contenitore resistente agli agenti atmosferici l'urna è posta sul fondo di un pozzetto prefabbricato della profondità non inferiore a 1 metro, e ricoperta di ghiaino lavato. La lastra tombale, avente le medesime

caratteristiche della precedente, deve essere stabilmente ancorata al pozzetto prefabbricato sottostate. In questo caso ogni area tombale può contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie. Al termine della concessione originaria o rinnovata di volta in volta per periodi di 30 anni, qualora non più rinnovata alla scadenza dagli aventi causa, il Comune, rimossa la lastra tombale, riconsegna l'urna agli aventi causa o, in mancanza, provvede al deposito dell'urna a proprie spese in apposito locale comune (destinato alla conservazione delle urne), gravando eventualmente i costi sugli aventi causa, nei limiti delle vigenti disposizioni normative. Dopodiché il Comune può provvedere alla riassegnazione dell'area cimiteriale ad altro concessionario.

In tali campi destinati esclusivamente alle urne cinerarie, sulle lastre tombali, sempre poste orizzontalmente, non è consentito apporre stabilmente alcun elemento verticale.

Art. 28 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, la dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune ove presente;
 - b) in apposite aree denominate 'Giardino del ricordo';
 - c) in natura, all'interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili:
 - in aree esterne pubbliche appositamente individuate con delibera della Giunta Comunale dall'amministrazione comunale nel rispetto delle condizioni generali previste dalla L.230/2001;
 - in aree private con il consenso scritto dei proprietari e con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28 e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
3. È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
4. Nel caso di dispersione delle ceneri in zone demaniali dovrà essere interpellata l'autorità demaniale.
5. All'interno dei Cimiteri possono essere individuate aree denominate 'Giardino del ricordo', dove può avvenire la dispersione delle ceneri previa corresponsione della relativa tariffa da determinarsi con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 29 -AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui al precedente articolo 28 è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del luogo dove sono tumulate le ceneri.

2. L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal d.p.r. n.445/2000
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione all'associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
 - d) dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta;
3. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:
 - i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
 - i dati anagrafici del defunto;
 - il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora.
4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o in copia conforme;
 - b) l'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - c) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - d) la dichiarazione nella quale vengono indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno nel rispetto della normativa vigente).
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione legalmente riconosciuta per la cremazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
6. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.
7. L'autorizzazione alla dispersione in altro comune può essere rilasciata previo nulla osta acquisito d'ufficio del comune in cui saranno disperse le ceneri.
8. La dispersione nel territorio comunale, sia all'interno che al di fuori del cimitero avviene, di regola, alla presenza dell'incaricato del comune che provvederà alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione; in caso di assenza dell'incaricato i soggetti di cui al comma 5 redigeranno apposito processo verbale delle operazioni eseguite che dovrà essere consegnato all'ufficiale di stato civile autorizzante la dispersione.

Art. 30 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'Autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del comune in cui avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari conformemente ai principi ed alle modalità di cui alla legge n.130/2001 e ss. m. e i.;
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario

che, previa comunicazione, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.

3. Nel caso di trasferimento di residenza e/o di variazione del luogo di conservazione dovrà essere data preventiva comunicazione all'ufficio di stato civile per il rilascio della relativa autorizzazione.
4. L'urna deve essere custodita all'interno dell'abitazione in luogo confinato e stabile, debitamente sigillata secondo le vigenti disposizioni.
5. All'esterno dell'urna devono essere indicati i dati anagrafici del defunto quali nome, cognome, data di nascita e di decesso, luogo, data di cremazione e codice di tracciabilità, con apposita targhetta.
6. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, una copia sarà conservata presso il cimitero ed una consegnata al richiedente.
7. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità previste nel presente articolo ed in quello successivo.
8. L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Art.31 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. La richiesta deve essere presentata all'Ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso ovvero, in caso di ceneri già inumate o tumulate, all'ufficiale di stato civile del luogo dove sono tumulate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) Le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata;
 - b) L'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
 - c) La dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'A.C.;
 - d) La conoscenza delle norme penali sul divieto di dispersione non autorizzata delle ceneri;
 - e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - f) La conoscenza dell'obbligo di informare preventivamente l'A.C. di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri al fine del rilascio della necessaria autorizzazione al trasporto.
2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.
3. Nell'eventualità intervengano modifiche normative, statali o regionali che regolino in modo diverso l'affidamento dell'urna cineraria o la dispersione delle ceneri ovvero in caso di eventuale difformità delle norme contenute nel presente regolamento con le suddette normative statali o regionali, sono di diritto disapplicate le disposizioni non conformi senza che si renda necessaria modifica al presente regolamento

ART.32- REGISTRI

1. È predisposto apposito registro depositato presso l'ufficio di Stato civile nel quale risulta:

- a) l'affidatario dell'urna;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) i dati anagrafici del defunto cremato;
- d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e) la data ed il luogo di eventuale dispersione delle ceneri

Art. 33 -ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione. Sono eseguibili, salvo diverse disposizioni anche da parte dell'AST, in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinarie sono collocati, a margine dei campi comuni interessati e all'ingresso dei cimiteri, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione e a comunicare il proprio indirizzo e recapito. I predetti avvisi verranno pubblicati anche all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
3. I familiari o gli aventi titolo, di defunti non presenti nell'elenco di cui al comma 2, ma per i quali è trascorso il periodo decennale, possono presentare domanda di esumazione ordinaria presso l'Ufficio preposto del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti. Le esumazioni saranno programmate dal Responsabile del servizio e comunicate ai richiedenti.
4. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di esumazione.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di cinque anni, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse.
6. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.
7. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.
8. In caso di disinteresse e/o irreperibilità dei familiari o degli aventi titolo, il Sindaco o il Responsabile del servizio potrà autorizzare le esumazioni ordinarie dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di uno specifico avviso. L'avviso deve contenere il periodo di effettuazione e l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti (reinumazione o cremazione). Se i familiari o gli aventi titolo non attivano le procedure per dare alla persona defunta esumata una nuova destinazione, il Comune mantiene i resti ossei in deposito presso il cimitero per un periodo di almeno 15 giorni dalla data di esumazione. Se dopo tale periodo permane il disinteresse si procede con il conferimento nell'ossario comune. Nel caso invece di salma indecomposta si procede alla

reinumazione nello stesso cimitero per un periodo non inferiore a cinque anni, in attesa della sua completa mineralizzazione. Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione.

10. Il disinteresse dei familiari e degli aventi titolo è da valere come assenso.

11. Per soggetto avente titolo s'intende colui che agisce in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto.

Art. 34 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le esumazioni straordinarie si possono richiedere nei seguenti casi:

a) per ordine dell'autorità giudiziaria;

b) previa richiesta dei familiari o aventi titolo e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente per il trasferimento in un'altra sepoltura nello stesso cimitero o in un altro cimitero del Comune di Cagli, tenuto conto delle disponibilità di spazi esistenti e delle disposizioni vigenti, oppure di un altro Comune o Stato;

c) previa richiesta dei familiari o aventi titolo e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente per la cremazione successiva alla sepoltura.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, di norma non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.35 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono eseguibili, salvo diverse disposizioni anche da parte dell'AST, in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

2. Almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione ordinarie sono collocati, all'ingresso dei cimiteri, ben visibili, appositi avvisi indicanti i settori interessati al turno di estumulazione ordinaria con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'estumulazione e a comunicare il proprio indirizzo e recapito. I predetti avvisi verranno pubblicati anche all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

3. Entro i termini di cui al comma 2, i familiari o gli aventi titolo dovranno presentare domanda di estumulazione ordinaria della salma presso l'Ufficio preposto del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti. Le estumulazioni saranno programmate dal Responsabile del servizio e comunicate

alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di estumulazione.

4. Nel caso in cui il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione si procede, con l'assenso dei familiari o aventi titolo, all'inumazione per un periodo minimo di cinque anni o alla cremazione. Le spese sono a carico dei familiari o aventi causa.

5. Nel caso in cui il cadavere estumulato sia in condizioni di completa mineralizzazione, le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari o gli aventi titolo facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

7. In caso di disinteresse e/o irreperibilità dei familiari o degli aventi titolo, il Sindaco o il Responsabile del servizio potrà autorizzare le estumulazioni ordinarie dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di uno specifico avviso. L'avviso deve contenere il periodo di effettuazione e l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti. Se i familiari o gli aventi titolo non attivano le procedure per dare alla persona defunta estumulata una nuova destinazione, il Comune mantiene i resti ossei in deposito presso il cimitero per un periodo di almeno 15 giorni dalla data di estumulazione. Se dopo tale periodo permane il disinteresse si procede con il conferimento nell'ossario comune. Nel caso invece di salma indecomposta si procede alla sua inumazione nello stesso o altro cimitero del Comune per un periodo non inferiore a cinque anni, in attesa della sua completa mineralizzazione e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si potrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti. Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione. Il disinteresse dei familiari e degli aventi titolo è da valere come assenso.

9. Per soggetto avente titolo s'intende colui che agisce in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto.

Art. 36 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le estumulazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli da 86 a 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. I cadaveri possono essere estumulati prima dello scadere della concessione nei seguenti casi:

a) per ordine dell'autorità giudiziaria;

b) dopo almeno vent'anni dalla tumulazione, previa richiesta dei familiari o aventi titolo e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente per l'accertamento dell'avvenuto processo di mineralizzazione e la raccolta dei resti mortali in cassette ossario;

c) dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi periodo dell'anno, previa richiesta dei familiari o aventi titolo e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente per il trasferimento in un'altra sepoltura nello stesso cimitero o in un altro cimitero del Comune di Cagli, tenuto conto delle disponibilità di spazi esistenti e delle disposizioni vigenti, oppure di un altro Comune o Stato. Il trasferimento può compiersi a condizione che aperto il tumulo, venga constatata la perfetta tenuta del feretro e l'assenza di rischi per la salute pubblica durante il trasferimento;

d) previa richiesta dei familiari o aventi titolo e rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente per la cremazione successiva alla sepoltura.

3. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 2, laddove si accerti che la mineralizzazione non si sia compiuta è possibile procedere, con il consenso dei familiari o aventi titolo, come segue:

- a. all'inumazione dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di enzimi;
- b. alla cremazione
- c. a nuova tumulazione con impiego di cassa di zinco sigillata ermeticamente.

4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, di norma non possono essere eseguite esumazioni straordinarie con successiva raccolta resti, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 37 -DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

1. Sulle modalità di disposizione della salma (o dei resti mortali) e sulla forma del funerale prevale la volontà del defunto, in quanto e in qualsiasi forma e modo l'abbia espressa. In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato:

- Coniuge o chi è unito civilmente
- figli
- genitori
- gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonché conviventi.

Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

- 2. Tutte le operazioni cimiteriali (trasporto funebre, tumulazione, inumazione, cremazione, dispersione delle ceneri, affido delle ceneri, esumazione, estumulazione, riduzione, traslazione di salme o resti mortali) sono onerose, ad eccezione di quelle relative a salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose.
- 3. La Giunta comunale, ne regola e controlla i costi mediante l'approvazione di apposite tariffe nel rispetto del mercato e delle norme esistenti in materia.
- 4. Chi richiede uno qualunque dei servizi previsti dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria. Dal T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (inumazione, tumulazione, traslazione, cremazione, esumazione, estumulazione, illuminazione votiva o quant'altro), si intende agisca in nome e per conto e con preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
- 5. In caso di vertenze in materia, verrà mantenuto fermo lo stato di fatto fino a quando non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuto un provvedimento giudiziale passato in giudicato.

Art. 38 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dei servizi cimiteriali, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 39 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture previste all'art. 15, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o loro aventi causa che sono tenuti a rimuoverli entro 10 giorni lavorativi.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dal recupero, in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
3. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi causa a reclamare i materiali o le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, fatta salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.
5. I beni, mobili o immobili per destinazione, trascorsi 70 anni dalla loro esecuzione, che presentano interesse artistico, storico, etnoantropologico non possono in alcun modo essere rimossi dalla loro collocazione originaria e, ad eccezione delle destinazioni museali permanenti, non possono essere portati all'esterno del recinto cimiteriale. Tale prescrizione si estende alle cose mobili e immobili che rivestono un interesse significativo a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, o in quanto testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Lo stesso dicasi per le cose che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI

Art. 40 – SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, con la sola esclusione delle lettere a) ed f).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e/o manufatti anche costruiti o acquisiti dal Comune.

4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture in cappelle di famiglia.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti/acquisiti dal Comune riguardano:
 - Tombe gentilizie;
 - Colombai;
 - Cellette ossario;
 - Tombe loggiate.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
7. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, le disposizioni generali stabilite rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 41 – CONCESSIONI

1. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare esclusivamente da apposito atto di concessione redatto nella forma di scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a. l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - b. la durata e il prezzo;
 - c. la persona o le persone, o nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e. l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - f. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos". Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. È ammessa la retrocessione a favore del Comune, secondo le modalità precisate all'art. 50 del presente Regolamento.
5. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dall'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
6. Le Concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.
7. Prima della sottoscrizione della concessione, il Concessionario deve versare:
 - a. l'importo della concessione in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale;
 - b. l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.
8. Le concessioni saranno soggette a registrazione nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto della sottoscrizione.

Art. 42 – MODALITÀ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intende ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile del servizio comunale competente, indicando il Cimitero e il tipo di sepoltura richiesta.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. La concessione di sepolture private, diverse dalla concessione di terreno per la costruzione di cappelle, è consentita nei confronti di viventi, nei seguenti casi:
 - a. A persone che abbiano compiuto il 55° anno di età;
 - b. A persone che non abbiano coniuge o parenti od affini entro il 3° grado;
 - c. A familiari di defunti non in possesso di loculi entro il 3° grado.
4. Nel caso di decesso del concessionario, qualora fosse tumulato in sepoltura diversa da quella oggetto di concessione, il comune può rientrare in possesso della sepoltura non occupata.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente:
 - a. retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b. trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.
6. In caso di concessione trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria questa dovrà essere comunicata entro 3 mesi al Comune, pena la decadenza della concessione.

Art. 43 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni preordinate alle sepolture, sono sempre temporanee, contrastando la natura demaniale dei cimiteri con qualsivoglia regime di perpetuità.
2. La durata massima delle concessioni viene di seguito indicata:
 - tombe gentilizie: 50 anni;
 - cappelle di famiglia: 80 anni;
 - colombai: 30 anni;
 - cellette ossario: 30 anni;
 - tombe loggiato: 50 anni;
3. Trascorso il termine riportato nella concessione originaria o rinnovata, l'area o il manufatto concesso ritorna nella piena disponibilità del Comune e i manufatti restano acquisiti dal Comune a titolo originario.
4. Il Comune a proprie spese farà raccogliere i resti nell'ossario comune addebitando i costi agli aventi causa ove presenti.
5. Resta possibile per gli aventi titolo richiedere il rinnovo della concessione, anche se quest'ultima risulti scaduta, purché il Comune non abbia già posto in essere le attività di estumulazione necessarie per il riutilizzo della sepoltura oggetto della concessione.

Art. 44- CORRISPETTIVO CONCESSIONE

1. I corrispettivi delle concessioni sono definiti con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri generali di seguito indicati:
 - a. dimensione dell'area di insistenza della sepoltura;
 - b. numero di posti disponibili all'interno della sepoltura;
 - c. collocazione;
 - d. residenza nel Comune di Cagli.
 - e. essere nato nel Comune di Cagli anche se non più ivi residente o il cui atto di nascita è iscritto/trascritto nel Comune.

Art. 45 – SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:

- a. all'originario Concessionario della sepoltura;
 - b. al coniuge, a chi è unito civilmente, ai conviventi more uxorio, a tutti gli ascendenti paterni e materni del Concessionario stesso e a tutti i suoi discendenti in linea retta e rispettivi coniugi o conviventi;
 - c. a coloro che sono stati indicati come beneficiari in sede di sottoscrizione della concessione;
2. In caso di subentro, con dichiarazione di atto notorio fatta da un avente diritto, vengono individuati tutti gli altri aventi diritto.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti o collettività senza scopo di lucro è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originale Concessionario alle persone della famiglia da lui individuate.
5. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenza deve avvenire previo assenso scritto di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro e deve essere riportata nella concessione.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
8. Il Concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
9. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del presente regolamento. In particolare nessun atto inerente il seppellimento, l'esumazione o estumulazione è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
10. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 46 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione comporta l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle successive modifiche che dovessero essere apportate allo stesso, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni che dovessero essere poste in sede di approvazione dei progetti per l'edificazione delle tombe.

Art. 47 – COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 15 lett. c), impegnano il Concessionario alla presentazione del progetto.

2. Il Concessionario dovrà comunque iniziare i lavori di costruzione entro 6 mesi dalla sottoscrizione della concessione, previo ottenimento del relativo titolo edilizio, e dovrà ultimare la costruzione entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe giustificate, della durata di massimo 12 mesi.
3. Qualora il Concessionario non rispettasse i termini sopra prescritti, senza una valida giustificazione, il Comune notificherà al Concessionario una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere l'inadempimento, dopo di che, ove il Concessionario medesimo non ottempererà, emetterà provvedimento di decadenza, salvi i danni diretti e indiretti che dovessero emergere per il Comune, comprese le spese per eventuali rimessioni in pristino stato.
4. A seguito della pronuncia di decadenza il Comune, a titolo di penale per il mancato rispetto degli obblighi portati in concessione in ordine alla edificazione del manufatto, tratterrà in ogni caso una somma pari al 25% del corrispettivo versato, oltre alle spese per eventuali rimessioni in pristino stato, restituendo il rimanente al Concessionario.

Art. 48 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE - ESTINZIONE

1. Uno o più concessionari possono dichiarare al Comune, tramite l'ufficio competente, la loro rinuncia personale e/o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
2. In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 45 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 45, che assumono la qualità di concessionari.
4. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuta la tariffa definita dalla Giunta Comunale.
5. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto, il Comune invita gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, anche a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune e presso il cimitero, ove non disponga ai propri atti dei loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro 6 mesi.
6. Trascorso il termine complessivo di 12 mesi dalla data di decesso del Concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune, con atto del responsabile del servizio, della decadenza della concessione.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o collettività per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella tomba, il Comune dichiara l'estinzione della famiglia e conseguentemente la decadenza della concessione.

Art. 49 - RINUNCIA A CONCESSIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in qualsiasi momento. Quando la sepoltura è occupata da cadavere, esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo ceneri o ossa, le spoglie mortali sono trasferite in altra sede, a spese del rinunciatario.
2. In caso di accettazione della rinuncia, al Concessionario o agli aventi titolo della concessione spetta un rimborso come di seguito indicato, in base agli anni di utilizzo della sepoltura.

FASCIA DI VIGENZA CONCESSIONE AL MOMENTO DELLA RINUNCIA	ENTITA' INDENNIZZO <i>(calcolo in percentuale sulla base del canone vigente al momento della rinuncia per concessioni analoghe)</i>
0 - 10 ANNI	50%
10 - 20 ANNI	30%
20 - 30 ANNI	10%
OLTRE 30 ANNI	==

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Art. 50 - REVOCA

1. È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di Pubblico Interesse.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte dell'ufficio comunale competente dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura, ove possibile nell'ambito dello stesso cimitero in zona.
Rimangono a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'ufficio comunale preposto dovrà darne notizia al Concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e presso il cimitero per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del Concessionario e senza l'obbligo del consenso da parte di esso.

Art. 51 DECADENZA

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 53;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 47, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando non si sia provveduto al subentro dell'interessato intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia ai sensi dell'art. 48;
 - f) quando vi sia grave inadempimento agli obblighi previsti nella concessione-contratto.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e affissa presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza avviene con determinazione dirigenziale e il relativo procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 52 - ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Qualora non fossero reperibili né i concessionari né gli eredi/aventi titolo il comune procede a proprie spese.
2. Dopodiché, il Comune dispone, con determina dirigenziale, la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato di fatto in cui si trovano, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.
3. I manufatti acquisiti dal Comune potranno essere oggetto di nuova concessione.

Art. 53 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture private elencate all'art. 15 ad esclusione della lettera f), spetta ai concessionari, e comprende ogni intervento, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. La manutenzione delle parti comuni delle sepolture private, elencate all'art. 15 lett. d) e) e g) è in capo all'Amministrazione che, nel caso in cui ritenga opportuno, esegue interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Nello specifico:

- la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei manufatti posti nelle sepolture previste all'art. 15 lett. a) b) c) è totalmente a carico del concessionario.
 - la manutenzione delle parti comuni dei manufatti posti nelle sepolture previste dall'art. 15 lett. d) e e) è a carico del comune; resta a carico dei concessionari tutto ciò che riguarda il singolo sepolcro.
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti posti nelle sepolture previste all'art. 15 lett. g) è totalmente a carico dei concessionari, con la sola esclusione delle parti comuni in cui il Comune interviene per la sola manutenzione straordinaria o con interventi di restauro e risanamento conservativo (a titolo d'esempio, la struttura portante principale della copertura, il colonnato)
3. Tutti gli interventi sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria, a carico dei concessionari dovranno essere comunicati e autorizzati dall'Ufficio comunale competente nel rispetto della Normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia e regolamentare, corredati dei relativi pareri, compreso quello della Soprintendenza laddove necessario.
 4. In caso di incuria e mancata manutenzione, l'Amministrazione ha la facoltà di intervenire sostituendosi al concessionario addebitandogli le spese.
 5. Durante il periodo di concessione, il Concessionario, e suoi aventi causa, sono tenuti a curare la manutenzione come disposto dal presente articolo sia ordinaria che straordinaria, delle tombe, in modo che le stesse siano sempre in condizione di sicurezza nonché di decoro compatibile con il luogo sacro.
 6. Per le sepolture private per le quali non risulti agli atti del Comune la comunicazione del subentro, gli oneri della manutenzione fanno comunque integralmente carico agli eredi del concessionario o all'effettivo utilizzatore del sepolcro.

7. I concessionari, i loro eredi o gli effettivi utilizzatori dei sepolcri, sono altresì responsabili per i danni patiti a qualsiasi titolo da terzi, a causa della mancata o insufficiente manutenzione delle tombe.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 54 – DIVIETI

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora non autorizzati;
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - d) asportare dal cimitero oggetti senza l'autorizzazione del custode;
 - e) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse;
 - f) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - h) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - i) eseguire lavori sulle sepolture senza l'autorizzazione del Comune;
 - j) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione scritta del Sindaco;
 - k) assistere all'esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - l) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
 - m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione che può essere concessa solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lievi radici;
 - o) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero. Tale divieto non si applica ai mezzi Comunali.

Art. 55 – ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza all'Ufficio comunale competente, corredata con l'indicazione del tipo di ornamento e dei relativi materiali che si intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento.
5. Per le sepolture ad inumazione si richiama quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 56 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
 - a. a tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire all'interno dei Cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - d. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, il non rispetto degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione sanzionabile disciplinarmente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D. P.R. 21/10/1975 n. 803, qualora esplicitamente riportato nell'atto di concessione originale e per le quali è stato comunicato il subentro degli aventi diritto, in base alla normativa vigente diventano a tempo determinato, contrastando la natura demaniale dei cimiteri con qualsivoglia regime di perpetuità.
2. La durata temporale, in base alla tipologia di sepoltura, è riportata all'art. 43 del presente Regolamento.
3. L'aggiornamento della concessione non comporterà oneri a carico dei titolari.

Art. 58 – REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE

1. Per le sepolture occupate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non risulti essere stata sottoscritta la relativa concessione-contratto o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, dovrà essere sottoscritta l'apposita concessione secondo i tempi e le modalità previste agli articoli 41 e 43 del presente Regolamento.
2. L'ufficio comunale competente stipula nuove concessioni con tariffe definite dalla Giunta per la definizione delle posizioni in essere.

Art 59 – TOMBE MONUMENTALI E STORICHE E MEMORIALE CIVICO

1. Il Comune si riserva la facoltà di tutelare le sepolture private che, trascorsi 70 anni dalla loro realizzazione, presentano un interesse storico e/o artistico. Tali sepolture, individuate con apposita delibera di Giunta, quando giungono nella piena disponibilità del Comune, non possono essere nuovamente date in concessione e vanno mantenute, senza apportare modifiche sostanziali, a cura e spese del Comune.
2. Il Comune, tuttavia, può utilizzare tali sepolture per la sepoltura dei cittadini illustri o benemeriti. Tale utilizzo è, caso per caso, concesso, in via esclusiva, dalla Giunta comunale, previa manifestazione di consenso, espressa da almeno i quattro quinti dei membri del Consiglio Comunale. È riservata alla Giunta comunale ogni valutazione riguardante l'attribuzione di particolari onori alle salme dei cittadini illustri o benemeriti.
3. Coloro che in vita sono stati insigniti della cittadinanza onoraria o hanno ricevuto dal Comune la massima benemerenzia cittadina, sono considerati cittadini benemeriti e in tal caso la Giunta potrà disporre senza acquisire il parere del Consiglio comunale.
4. Il Comune istituisce un censimento delle tombe monumentali e storiche, eventualmente con l'ausilio di associazioni culturali, enti di tutela o fondazioni, enti di ricerca, scuole. Le tombe così individuate sono soggette a specifica disciplina conservativa, e non possono essere, come sopra specificato, assegnate a nuovi concessionari.
5. Il Comune può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate al restauro, valorizzazione o la manutenzione conservativa delle tombe monumentali e storiche.
6. Le tombe monumentali e storiche del cimitero di Cagli capoluogo, scelte per la tumulazione, la conservazione o la commemorazione di cittadini illustri o benemeriti costituiscono il 'Memoriale civico del Cimitero di Cagli'. Nel Memoriale, in assenza della sepoltura fisica, la commemorazione avviene con il posizionamento di una lapide e/o urna simbolica.

Art. 60 – SALA DEL COMMiato

1. Il Comune può individuare all'interno dei cimiteri, o in aderenza o in prossimità agli stessi un'area per l'erezione della Sala del Commiato destinata all'utilizzo di cerimonie funebri laiche o di religione non cattolica. Tale area può essere data in concessione pluriennale a privati.
2. L'accesso alla Sala del Commiato è garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dal credo religioso, per cerimonie funebri laiche, religiose o multiconfessionali. L'utilizzo della sala è regolamentato da apposito disciplinare comunale, che ne definisce tempi, modalità, tariffe e requisiti minimi di decoro.
3. La concessione della struttura a soggetti privati non può pregiudicare l'accessibilità della stessa ai cittadini e dovrà garantire il rispetto dei principi di pluralismo e pari dignità dei riti.

Art. 61 – CIMITERO PER ANIMALI DI AFFEZIONE E COMPAGNIA

1. Il Comune intende:
 - b. assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - c. realizzare o promuovere la realizzazione di un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
2. A tale scopo il Comune si impegna a individuare un'area idonea per la realizzazione di una struttura denominata Cimitero degli animali d'affezione, nonché adottare uno specifico regolamento inerente il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione. Tale regolamento dovrà attenersi alle norme in materia ambientale.
3. Il cimitero per animali d'affezione sarà destinato all'accoglienza di animali appartenenti ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Cagli o nei comuni dell'Unione Montana del Catria e Nerone. Le spoglie potranno essere inumate in fosse individuali o inumate/tumulate in contenitori biodegradabili o urne contenenti le ceneri, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale specifico.

Art. 62 - CAUTELE

4. L'avente titolo che domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti aventi titolo o titolari di diritti, rimanendo estraneo il Comune da ogni diverso accordo dei soggetti titolari.
5. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione (a mezzo accordo tra le parti o sentenza del Giudice competente), salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, il Comune estraneo all'azione che ne consegue.
6. Le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi.

Art.63- EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. A norma dello Statuto il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la corrispondente deliberazione di approvazione deve essere ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cesserà di avere efficacia il precedente Regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera di C.C n 98 del 28/07/1994 e ss.mm.ii. e il Regolamento comunale per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione, approvato con delibera di C.C. n 59 del 30/11/2010.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, con particolare riguardo alla disciplina, prevista dal precedente regolamento, della perpetuità/intangibilità che, come detto, viene meno con l'entrata in vigore del presente Regolamento;
4. Resta ferma la durata fissata nelle concessioni vigenti, ferma restando la temporaneità delle stesse e con esclusione della perpetuità.

5. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale titolarità al fine di ottenerne eventuale formale riconoscimento.
6. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Art. 64 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Periodicamente l'ufficio competente, avvalendosi del Comando di Polizia Locale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art.65 – CASI PARTICOLARI

1. Eventuali situazioni non previste dal presente regolamento, verranno valutate di volta in volta definendo aspetti tecnici e giuridici a seconda degli specifici casi.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE
Art. 3 - COMPETENZE
Art. 4 - CAUTELE
Art. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
Art. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TITOLO II POLIZIA MORTUARIA

Art. 7 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO
Art. 8 - PERIODO E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE
Art. 9 – AMMISSIONE NEI CIMITERI

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - TRASPORTI FUNEBRI
Art. 11 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
Art. 12 - TRASPORTI PARTICOLARI

TITOLO IV CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

Art. 13 – APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO DI CUSTODIA
Art. 14 – CIMITERI COMUNALI
Art. 15 – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE – DELIMITAZIONE DEI REPARTI
Art. 16 – CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE
Art. 17 – TOMBE GENTILIZIE
Art. 18 – CAPPELLE DI FAMIGLIA
Art. 19 – COLOMBAI
Art. 20 – CELLETTE OSSARIO
Art. 21 – OSSARIO COMUNE
Art. 22 – TOMBE LOGGIATO

TITOLO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23 - INUMAZIONI
Art. 24 -TUMULAZIONE
Art. 25 -TUMULAZIONE PROVVISORIA
Art. 26 - CREMAZIONE
Art. 27 - DESTINAZIONE DELLE CENERI
Art. 28 - DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 29 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
Art. 30 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Art. 31 - AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI
Art. 32 - REGISTRI
Art. 33 - ESUMAZIONI ORDINARIE
Art. 34 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
Art. 35 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE
Art. 36 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
Art. 37 – DISPOSIZIONI CAUTELATIVE
Art. 38 - OGGETTI DA RECUPERARE
Art. 39 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI

Art. 40 – SEPOLTURE PRIVATE
Art. 41 – CONCESSIONI
Art. 42 – MODALITÀ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE
Art. 43 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DURATA DELLE CONCESSIONI
Art. 44 - CORRISPETTIVO CONCESSIONE
Art. 45 - SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEL DIRITTO D’USO
Art. 46 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO
Art. 47 - COSTRUZIONE DELLE OPERE - TERMINI
Art. 48 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE - ESTINZIONE
Art. 49 - RINUNCIA A CONCESSIONE
Art. 50 - REVOCA
Art. 51 - DECADENZA
Art. 52 - ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
Art. 53 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 54 – DIVIETI

Art. 55 – ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

Art. 56 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 – CONCESSIONI PERPETUE

Art. 58 – REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE

Art. 59 - TOMBE MONUMENTALI E STORICHE E MEMORIALE CIVICO

Art. 60 - SALA DEL COMMIATO

Art. 61 - CIMITERO PER ANIMALI DI AFFEZIONE E COMPAGNIA

Art. 62 - CAUTELE

Art. 63 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 64 – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 65 – CASI PARTICOLARI